

R.G. 9743/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 12/11/2018 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9743/2017 R.G. LAVORO

TRA

ANTONIETTA BRUSCIANO

rappresentato e difeso dall'avv. PIROLO FRANCESCO, come da procura in atti.

RICORRENTE

E

INPS

rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 11.07.2017 la ricorrente ha adito questo Tribunale deducendo:

di aver ricevuto dall'INPS richiesta di restituzione di somme relativa a disoccupazione agricola per gli anni 2007 al 2012 a causa di mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

che, in realtà, ha svolto l'attività di bracciante agricola per conto dell'Azienda Coviello Nicola dedicandosi alla raccolta di ortaggi di vario genere, frutta e alla pulizia dei



terreni, osservando le direttive impartite dal datore di lavoro e secondo un determinato orario di lavoro prestabilito;

che aveva ricevuto per tale attività regolare busta paga;

che aveva presentato ricorso in sede amministrativa conclusosi in maniera infruttuosa;

Concludeva, pertanto, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e l'azienda Coviello Nicola, per la reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli negli anni di cancellazione e conseguentemente revocare/annullare le richieste di restituzione delle somme relative all'indennità di disoccupazione agricola, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario, precisando all'odierna udienda che la domanda era da intendersi limitata alle annualità dal 2007 al 2010.

L'Ente si costituiva in giudizio chiedendo con argomentazioni varie il rigetto del ricorso ed, in particolare, nel merito evidenziava che, a seguito di articolate indagini ispettive, erano stati disconosciuti rapporti di lavoro presso Coviello Nicola presuntivamente intrattenuti dal 2007 al 2012, questione, tra l'altro, già oggetto di vaglio giurisdizionale ad opera di Questo Tribunale sentenza 261/2015.

Il giudizio veniva sottoposto al vaglio di questo Giudice, dopo "scardinamento" sul ruolo da parte di altro Giudicante, per la prima volta il 08/01/2018 ed, ascoltata la discussione delle parti all'odierna udienda, veniva deciso, all'esito della camera di consiglio, con la lettura della presente sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare occorre sottolineare che, in omaggio al principio della ragione più liquida elaborato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, è possibile passare la vaglio diretto del merito del ricorso, pur volendo prescindere dalla questione della cancellazione degli elenchi agricoli nominativi mediante pubblicazione telematica di cui all'art. 38 D.L. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 della cui legittimità costituzionale il ricorrente, all'odierna discussione, manifesta dubitare.

Solo a titolo di completezza giova sottolineare che il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di presunto lavoro in agricoltura anche antecedenti al 31 dicembre 2010.

In merito all'operatività del principio della "ragione più liquida" opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese (Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass.



Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali).

Questo Magistrato intende anche far riferimento al principio espresso dal Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 27/05/2015, n. 847 est. Morlini, che ha affermato: *"Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso."*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio finanche in relazione alla questione di giurisdizione: *" Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria."* (Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 9936).

Alla luce di tale doverosa premessa può passarsi al vaglio del merito del ricorso.

Il lavoro subordinato in agricoltura, nonostante l'indubbia esistenza di profili di specificità, è da ritenersi pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.

Affermata, dunque, la riconducibilità allo schema della subordinazione va rilevato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. (Al riguardo solo a titolo esemplificativo Cass., Sez. Lav., Sentenza, n. 4500 del 27.2.2007; Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).

Orbene, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova della sussistenza dello stesso, ove sul punto vi sia contestazione, posto che



qualsiasi prestazione, economica rilevante può essere resa sotto forma di lavoro autonomo o subordinato.

Parte ricorrente, in proposito, articola una richiesta di prova testimoniale.

Va, però, detto che parte resistente INPS produce in giudizio verbali ispettivi contenenti dichiarazioni rese da due dei testi indicati dalla stessa parte ricorrente: Coviello Nicola e Carobene Immacolata.

In relazione alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la Suprema Corte (Cass. 22862/2010, cfr. anche Cass. 166/2014 e 10427/2014) ha chiarito come essi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i verbali ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, fanno fede fino a prova contraria ovvero costituiscono mero argomento di prova a seconda che siano specificati o meno i soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale in modo da consentire al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi. Non hanno, invece, rilevanza probatoria le eventuali valutazioni espresse dagli ispettori in quanto esse non rappresentano dei fatti ma ne costituiscono solo una interpretazione.

Alla luce di tale premessa opportuno il richiamo a quanto dichiarato nell'immediatezza della sede ispettiva da Coviello Nicola – presunto datore di lavoro ed indicato quale potenziale teste dalla stessa parte ricorrente: " *Sono titolare di un'azienda agricola da oltre 20 anni. Sono stato coltivatore diretto e come tale ho maturato il diritto al/a pensione da circa 8 anni sono in pensione. Dopo il pensionamento l'attività è proseguita con l'ausilio di tre o quattro lavoratori. Tutto il prodotto delle coltivazioni è destinato al consumo della famiglia. I terreni, di mia proprietà, sono coltivati a pesche e marginalmente ad ortaggi . Essi sono siti a Villa Literno, Giugliano in Campania e Trento/a Ducenta. Le coltivazioni principali sano a Villa Literno, dove possiedo un appezzamento di circa .1 ettaro (lha) e dove è concentrata in maniera esclusiva la manodopera denunciata, i lavoratori vengono retribuiti principalmente con gli stessi prodotti della terra. I contributi previdenziali vengono in parte pagati dagli stessi lavoratori. I lavoratori occupati nel 2012 sono quelli che vengono indicati nei modelli CUD 2013 che vi esibisco, mentre non ricordo i nomi di quelli occupati negli anni precedenti.....".*

Già nell'immediatezza del verbale, ed ormai 5 anni orsono, il Coviello dichiarava di non ricordare i nominativi dei lavoratori occupati prima del 2012; di svolgere ormai



l'attività con soli tre o quattro dipendenti; di retribuire i lavoratori principalmente con i prodotti della terra stessa e che i contributi vengono pagati in parte dagli stessi lavoratori.

Tali circostanze in merito alle dichiarazioni rese dal Coviello assurgono tanto più rilevanza in ragione dell'arco temporale trascorso rispetto all'attualità ed in relazione alle circostanze per le quali è richiesta attività istruttoria.

Alle dichiarazioni del Coviello si aggiungono poi le dichiarazioni rese da Carobene Immacolata , altro potenziale teste indicato dallo stesso resistente.

La Carobene dichiara: " *di aver lavorato nell'anno 2013 sui terreni di Villa Literno estesi per circa tre moggi*", " *Ho lavorato nei mesi gennaio febbraio e marzo*"

Entrambi i potenziali testi già all'epoca dell'accesso ispettivo dichiarano circostanze successive ai periodi oggetto dell'odierno vaglio giurisdizionale e che, comunque, appaiono in scarso rapporto di contiguità logico-sistemica con le circostanze sulle quali viene articolata l'odierna istanza istruttoria.

A tali dichiarazioni si aggiungono le dichiarazioni di altri soggetti che tutt'altro corroborano la tesi di parte ricorrente.

Al contrario le dichiarazioni rese nell'immediatezza del verbale ispettivo sono ritenute da Questi Magistrato oggetto di valorizzazione proprio perché in un rapporto di prossimità temporale con i fatti e perché il loro contenuto – contra sé – denotano la genuinità delle stesse.

A ciò di aggiunga che parte resistente INPS produce sentenza resa in altro giudizio celebratosi dinanzi a Questo stesso Tribunale con il quale il Coviello Nicola ha proposto opposizione avverso il verbale ispettivo dal quale originano le odierne cancellazioni.

Orbene, nel rigettare il ricorso avverso il verbale ispettivo, il Giudicante ha ritenuto il citato verbale ispettivo immune da censure di illegittimità richiamando, tra l'altro, gli svariati dati documentali assunti nel corso dell'ispezione in relazione alla reale "portata" dimensionale della ditta Coviello Nicola.

In proposito va ricordato, come peraltro ribadito dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cassazione 16315/2018) che tra i poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 3 aprile 2017, n. 8602; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2002, n. 3102).



Inoltre va anche precisato che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (Cass. Sez. 2, sent. 11 agosto 1999, n. 8585, Rv. 529294-01; in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2000, n. 12422, Rv. 540292-01; Cass. Sez. Lav. 22 settembre 2003, n. 14042, Rv. 567065-01).

Del resto utile ulteriormente ricordare che: *"la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"* (In tal senso cfr. Cass. Sez. 1, sent. 2 agosto 2016, n. 16056).

A fronte delle riflessioni già svolte, opportuno ulteriore richiamo alla produzione documentale dell'INPS che, richiamando gli esiti dei verbali ispettivi, evidenzia l'assenza in capo al Coviello Nicola, a seguito di accesso al luogo di lavoro, di un registro Iva degli acquisiti e delle vendite, del registro infortuni e di tutta una serie di documentazioni che denotano la realtà virtuale dell'attività (In tal senso Tribunale di Napoli Nord sentenza 261/2015 già richiamata).

Le plurime considerazioni di merito svolte conducono inevitabilmente al rigetto del ricorso.

Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Rigetta il ricorso
2. Dichiara irripetibili le spese

Aversa, 12/11/2018

Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Trinchillo

